



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO**

ATTO N. ORDS 92

Torino, 28/12/2022

ORDINANZA

OGGETTO: ORARIO DEGLI ESERCIZI PER L'ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO.
PROROGA DELL'ORDINANZA 21 DEL 28 APRILE 2022 SINO AL 1 GENNAIO 2024

Visti:

- l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i.;
- gli articoli 9, 68 ed 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- l'articolo 186 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- l'art. 3 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, s.m.i.;
- l'Ordinanza 1341 del 19 giugno 1998, che, tra gli altri, disciplina l'orario degli esercizi per l'attività di trattenimento e svago;
- l'Ordinanza 21 del 28 aprile 2022, con la quale è stato modificato, per il periodo 1 maggio 2022 - 1 gennaio 2023, l'orario degli esercizi per l'attività di trattenimento e svago.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160: *“i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, ..., devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive”*;

Dato atto che con Ordinanza 21 del 28 aprile 2022 è stata approvata in via sperimentale, per il periodo 1 maggio 2022 - 1 gennaio 2023, una modifica dell'Ordinanza 1341 del 19 giugno 1998 ampliando l'orario degli esercizi per l'attività di intrattenimento e svago affinché essi siano fruibili dalle persone che animano la “vita notturna”, per un lasso temporale successivo alla chiusura dei cocktail bar che sia incentivante a non concludere le serate per la strada;

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza della vigenza del citato provvedimento n. 21 del 28 aprile 2022, al fine di consentire agli esercenti di programmare le proprie attività, si ritiene opportuno confermare per tutto l'anno 2023 i contenuti della suddetta Ordinanza, atteso che l'analisi del periodo di sperimentazione condotta sino ad oggi ha dato esiti positivi e, nell'ottica di valutarne gli effetti complessivi su un arco temporale più ampio, si ritiene di approvare un'estensione della validità della disciplina degli orari

approvata nella primavera 2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che in merito sono state sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le quali si sono espresse favorevolmente circa una proroga della disciplina degli orari di esercizio dei locali di trattenimento e svago approvata con Ordinanza 21 del 28 aprile 2022;

IL SINDACO

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, una proroga dell'Ordinanza 21 del 28 aprile 2022 stabilendo che, sino al 1 gennaio 2024, il punto II - ORARIO DEGLI ESERCIZI PER L'ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO E SVAGO dell'Ordinanza 1341 del 19 giugno 1998 è sostituito dal seguente:

“II - ORARIO DEGLI ESERCIZI PER L'ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO E SVAGO

II.1.1- SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Fascia di orario obbligatorio: dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno successivo (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana).

Fascia di orario facoltativo: dalle ore 15.00 alle ore 04.00 del giorno successivo (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana) e fino alle ore 05,30 nei giorni successivi al giovedì e venerdì, al sabato e ai giorni prefestivi infrasettimanali.

II.1.2 - SALE DA GIOCO E DA BILIARDO

Fascia di orario obbligatorio: dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana).

Fascia di orario facoltativo: dalle ore 10.00 alle ore 02.00 del giorno successivo (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana).

II.1.3 - ALTRI ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E SVAGO (LOCALI NOTTURNI)

Fascia di orario obbligatorio: dalle ore 22.00 alle ore 02.00 (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana).

Fascia di orario facoltativo: dalle ore 16.00 alle ore 05.30 (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana).

II.2 - SCELTA DELL'ORARIO

All'atto dell'istanza per il rilascio delle autorizzazioni disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e del regolamento attuativo dello stesso, dovrà essere indicato l'orario che si intende adottare.

L'orario di attività degli esercizi pubblici di trattenimento e svago di cui ai punti II.1.1; II.1.2; II.1.3 costituisce parte integrante dell'autorizzazione.

Qualsiasi modifica dell'orario è soggetta a preventiva autorizzazione.

Il Sindaco può rifiutare la richiesta di un orario d'apertura rientrante nelle fasce facoltative solo in presenza di motivate esigenze di interesse pubblico.

II.3 - MODIFICA DELL'ORARIO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica, indotto dall'esercizio pubblico o da suoi avventori, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, ha facoltà di ridurre l'orario scelto dall'esercente per un periodo anche indeterminato, e comunque non inferiore ad un anno, fatta salva la fascia oraria di apertura obbligatoria.

II.4 – SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono sanzionate ai sensi del Testo Unico delle Leggi

di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773, e del regolamento attuativo dello stesso.”

In considerazione del periodo di vigenza della suddetta Ordinanza, si precisa che i locali di pubblico spettacolo già in possesso di licenza si intendono autorizzati a svolgere l'attività nella fascia di orario facoltativo previsto dall'Ordinanza in oggetto, indipendentemente dall'orario indicato sul titolo autorizzatorio, fermo restando il divieto di chiusura dell'esercizio nella fascia di orario obbligatorio previsto dall'Ordinanza stessa.

Per l'annullamento della presente Ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo